



Unione Nazionale delle Industrie
delle Costruzioni Metalliche
dell'Involucro e dei Serramenti
www.unicmi.it

VASISTAS
[6.2023]

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 75%

**le detrazioni fiscali negli interventi inerenti
all'abbattimento delle barriere architettoniche**

**Guida alle detrazioni fiscali per gli
interventi che accedono al Bonus
Barriere Architettoniche 75%,
inerenti a serramenti.**

a cura dell'Ufficio Tecnico UNICMI

14 Settembre 2023



Questo documento è stato pensato per ...

i soci UNICMI, gli affiliati ad UNCSAAL SERVIZI S.r.l. e tutti gli interessati ad accedere alle detrazioni fiscali nell'ambito superamento barriere architettoniche (Bonus Barriere Architettoniche 75%), in relazione a spese sostenute per la fornitura ed installazione di serramenti.

Questo documento aggiorna le pubblicazioni tecniche UNICMI ...

Vasistas 6.2023 – BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 75% le detrazioni fiscali negli interventi inerenti all'abbattimento delle barriere architettoniche (Edizione Giugno 2023)

Questo documento integra le pubblicazioni tecniche UNICMI ...

Vasistas 1.2023 – ECOBONUS - Le detrazioni fiscali negli interventi di riqualificazione energetica inerenti a serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari

Vasistas 2.2023 – BONUS CASA - le detrazioni fiscali negli interventi edili inerenti a serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari

Vasistas 3.2023 – SUPERBONUS – Le detrazioni fiscali negli interventi di efficientamento energetico dell'involucro edilizio o altri trainanti

Sono di riferimento per questo documento ...

Guida dell'Agenzia delle Entrate "Le agevolazioni fiscali per persone con disabilità" (edizione Febbraio 2023).

Per una più rapida lettura del documento, si evidenziano in giallo le principali modifiche rispetto alla precedente edizione datata Giugno 2023

avvertenze

Si consiglia di verificare nel sito **web www.unicmi.it** l'eventuale esistenza di versione più aggiornata di questo documento. In assenza di autorizzazione scritta da parte di UNICMI non è consentita né la riproduzione né la diffusione con qualsiasi strumento di questo documento o parti di esso. UNICMI declina ogni responsabilità per l'uso non autorizzato del presente documento.



INDICE

1	DETRAZIONI FISCALI DEL 75% (BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE) PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI	4
1.1	I soggetti ammessi al Bonus Barriere Architettoniche 75%	5
1.2	Tipologie di edifici ammesse al Bonus Barriere Architettoniche 75%	6
1.3	Tipologie di interventi ammessi al Bonus Barriere Architettoniche 75% - aspetti tecnici	7
1.4	La documentazione da controllare e conservare	11
1.4.1	La documentazione attestante il rispetto dei requisiti tecnici previsti dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236	12
1.5	La verifica della congruità delle spese	13
1.5.1	La verifica di congruità delle spese da parte del tecnico abilitato e l'obbligo di visto di conformità	15
1.5.2	Modalità di verifica di congruità delle spese da parte del serramentista – L' Allegato A	16
1.6	Come effettuare i pagamenti	19
2	CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA	20
3	INDICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DEL SETTORE EDILE AI FINI DELL'ACCESSO AL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE	22
4	LE DOMANDE FREQUENTI (FAQ) SULLE DETRAZIONI FISCALI DEL 75% (BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE) PER GLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI	25



1 DETRAZIONI FISCALI DEL 75% (BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE) PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI

La legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha introdotto (con l'articolo 119-ter al DL n. 34/2020) **un'agevolazione al 75% autonoma ed aggiuntiva** rispetto a quelle già in vigore in precedenza e sempre relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, tra le quali ricordiamo:

- quella contenuta nell'articolo 16-bis Tuir (ambito **Bonus Casa 50%**);
- quella riconosciuta nell'ambito **Superbonus** come **intervento trainato**.

Il presente documento ha lo scopo di illustrare nel dettaglio la sola detrazione aggiuntiva e autonoma del 75% (di seguito "*Bonus barriere architettoniche 75%*"), riconosciuta per gli interventi atti a eliminare barriere architettoniche esistenti.

**i bonus sulle
barriere
architettoniche
già
esistenti**

L' articolo 16-bis (comma 1, lett. e) del Tuir prevede la possibilità di portare in detrazione nella misura **del 50%** le spese sostenute per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, nell'ambito delle spese per il recupero del patrimonio edilizio (Bonus Casa).

Tra le spese sono ricomprese quelle relative all'installazione di ascensori e montacarichi; sono detraibili tanto se realizzate su singole unità immobiliari, quanto se installate in un complesso condominiale nell'ambito delle parti comuni.

Gli interventi legati all'eliminazione delle barriere architettoniche possono inoltre beneficiare del **Superbonus 110%**.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del DL n. 34/2020 detti interventi, infatti, possono essere inclusi tra gli interventi "trainati" di efficienza energetica. Per le spese sostenute a partire dal 1° giugno 2021, gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche sono ammessi al Superbonus anche nell'ipotesi in cui siano effettuati congiuntamente agli interventi "trainati" antisismici.

Infine, è opportuno chiarire che la **detrazione al 75% oggetto del presente documento è da ritenersi aggiuntiva rispetto al Superbonus** e, a differenza di quanto previsto per quest'ultima detrazione, non è subordinata all'effettuazione degli interventi "trainati".

Barriere Architettoniche: Sono gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea:

- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

[rif. [D.M. 236 del 14 giugno 1989](#)]

Il c.d. "*Bonus Barriere Architettoniche*" introdotto dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) e prorogato poi dalla legge di bilancio 2023 **fino al 31 dicembre 2025**, è riconosciuto per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in **edifici esistenti**.



La detrazione **spetta anche** per gli **interventi di automazione degli impianti** degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Essa consiste in una **detrazione IRPEF/IRES del 75%** delle spese documentate sostenute **nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025**, da ripartirsi in **5 quote annuali** di pari importo.

Per questa agevolazione è tutt'ora consentita l'opzione, in luogo dell'utilizzo della detrazione in dichiarazione, dello **sconto in fattura o per la cessione del credito**.

La detrazione deve essere calcolata su una spesa complessiva non superiore a:

- ↳ **50.000 euro**, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.
Possono ritenersi, altresì, agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio) nel limite massimo già previsto per le unità unifamiliari di 50.000 euro [rif. [Circolare AdE n. 17 del 26 giugno 2023](#)].
- ↳ **40.000 euro**, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari.
- ↳ **30.000 euro**, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l'edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 7 (210.000 euro).

Inoltre, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condòmino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede. [rif. [Interpello n. 291 del 23 maggio 2022](#)]

1.1 I soggetti ammessi al Bonus Barriere Architettoniche 75%



Le detrazioni fiscali per gli interventi Bonus Barriere Architettoniche 75% spettano:

- alle persone fisiche (soggetti IRPEF);
- ai contribuenti che conseguono reddito d'impresa (IRES).

Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).



Il bonus spetta, quindi, anche alle imprese per gli interventi realizzati sui loro immobili, siano "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali". [rif. CM 23/E/2022 e [Interpello n. 444 del 6 settembre 2022](#)]

Come chiarito con la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E (cfr. paragrafo 3.5), rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Tali soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio. [rif. [Interpello n. 455 del 16 settembre 2022](#)]

Trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva [rif. [Circolare AdE n.17 del 26 giugno 2023](#)].



NOTA: La detrazione spetta anche se l'intervento, finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di disabili o over 65 nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto di lavori.

[rif. [Circolare n7 25 giugno 2021](#)]

1.2 Tipologie di edifici ammesse al Bonus Barriere Architettoniche 75%



Per poter accedere alle detrazioni fiscali per gli interventi edili gli immobili oggetto di intervento devono essere

- Esistenti;
[attesta l'esistenza dell'edificio la sua iscrizione in catasto oppure la richiesta di accatastamento oppure il pagamento della tassa ICI/IMU, se dovuta.]
- Qualunque categoria catastale.

[rif. [Interpello n. 444 del 6 settembre 2022](#)]

Si tratta di opere che possono essere realizzate **sia sulle parti comuni** che sulle **single unità immobiliari** [rif. [Circolare AdE n. 17 del 26 giugno 2023](#)].

Inoltre, considerato che la norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici "già esistenti", **l'agevolazione non spetta** per gli interventi effettuati **durante la fase di costruzione dell'immobile** né per gli interventi realizzati mediante **demolizione e ricostruzione**, ivi compresi quelli con la **stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia"** [rif. [Circolare AdE n. 17 del 26 giugno 2023](#)].



1.3 Tipologie di interventi ammessi al Bonus Barriere Architettoniche 75% - aspetti tecnici

Gli interventi detraibili sono:

- interventi atti a **rimuovere barriere architettoniche esistenti**, nel rispetto dei requisiti previsti dal [D.M. 236 del 14 giugno 1989](#).
- interventi di **automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari** funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito [rif. Guida AdE "Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità", Edizione febbraio 2023].

A seguito di recenti confronti tra UNICMI e l'AdE, è stato chiarito espressamente che **anche l'automazione degli infissi può usufruire dell'agevolazione 75% se anch'essa funzionale all'abbattimento delle barriere architettoniche**.

L'intervento risulta **detraibile solo se allo stato di fatto sono presenti barriere architettoniche che vengono eliminate per mezzo dell'intervento in questione**. Diversamente, se ad esempio il serramento allo stato di fatto è già conforme alle prescrizioni del [D.M. 236 del 14 giugno 1989](#), allora non è possibile accedere alla detrazione per la sostituzione del serramento in questione.

Come esposto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate del [25 giugno 2021, n.7/E](#), si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, **infissi esterni**, terminali degli impianti), **l'automazione di infissi** funzionale all'abbattimento delle barriere architettoniche, il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici che presentino le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (legge di settore).

In sostanza, **la detrazione spetta a condizione che gli interventi siano funzionali ad abbattere le barriere architettoniche** ivi presenti nonché, in caso di sostituzione degli impianti, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti.

La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le **spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi** quali, ad esempio nel caso di ristrutturazione di un bagno, quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari.

A seguito di recenti confronti tra UNICMI e l'AdE, è stato chiarito che è possibile beneficiare della detrazione **anche del solo intervento di sostituzione dei serramenti esterni ed interni**, senza ulteriori lavori per l'abbattimento di altre barriere architettoniche, purché si rispettino i requisiti previsti dal D.M. del 14 giugno 1989 n. 236 in materia di barriere architettoniche. E' stato infatti confermato che la detrazione 75% può essere applicata anche ad interventi "parziali" ad esempio relativi agli infissi, anche se in sé insufficienti al perseguimento delle finalità individuate dalla normativa di settore in termini di accessibilità, adattabilità, visitabilità dell'edificio (L.13/1989 e DM 236/1989).

Per usufruire dell'agevolazione gli **interventi devono rispettare i requisiti previsti dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989**. Nel caso di intervento di sostituzione di serramenti esistenti che allo stato di fatto non sono conformi ai criteri del D.M. n° 236/1989, i serramenti di nuova fornitura dovranno rispettare – a seconda che trattasi di porte interne, infissi esterni, soglie e pavimenti, balconi e terrazze - **tutti i seguenti requisiti tratti dal D.M n. 236 del 14 giugno 1989**:



Art. 4 D.M n. 236 del 14 giugno 1989: Criteri di progettazione per l'accessibilità

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Porte interne di accesso ad ogni locale (= unità ambientale)

Specifiche tecniche da rispettare


Art. 4.1.1 Porte:

- Le porte di accesso di ogni unità ambientale (*) devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote.
- Il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari.
- Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.
- Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, purché questi siano contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote.
- Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza.
- Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali.
- Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate.

(*n.d.r.) Ai sensi della norma UNI 10838, per unità ambientale si intende il singolo locale (ad es. Cucina, bagno, camera, ecc.) che, assieme alle altre unità ambientali compongono l'unità abitativa (l'appartamento).

Art. 8.1.1:

- La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.



- Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici riportati in Figura 1 del presente documento.
- L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).
- Devono inoltre essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento.
- L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg.

Art. 8.1.2:

- Qualora la porta presenti un dislivello (es. soglia), questo non deve superare i 2,5 cm.

Infissi esterni (porte, finestre e porte-finestre esterne)

Specifiche tecniche da rispettare

Art. 4.1.3 Infissi esterni:

- Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedita capacità motorie o sensoriali.
- I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.
- Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta.
- Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.

Art. 8.1.1:

- La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.



Art. 8.1.3:

- L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm.
- Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con l'avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.
- Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni.
- Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a Kg 8.

Art. 8.1.2:

- Qualora l'infisso esterno (porta o porta-finestra) presenti un dislivello (es. soglia), questo non deve superare i 2,5 cm.



Soglie di infissi, pavimenti	
Specifiche tecniche da rispettare	
Art. 4.1.2 Pavimenti: <ul style="list-style-type: none">➤ I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdruciolevoli.➤ Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato.➤ Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni.➤ I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno etc.; gli zerbini devono essere incassati e le guide solidamente ancorate.	Art. 8.1.2: Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm.
Balconi, terrazze e relativi parapetti	
Specifiche tecniche da rispettare	
Art. 4.1.8 Balconi e terrazze: <ul style="list-style-type: none">➤ La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.➤ È vietato l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote.➤ Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote.	Art. 8.1.8: <ul style="list-style-type: none">➤ Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.➤ Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere almeno uno spazio entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm. Art. 8.1.2: <ul style="list-style-type: none">➤ Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm. Art. 8.1.3: <ul style="list-style-type: none">➤ Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con l'avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.

In accordo all'art. 8.0 del D.M. n. 236 del 14/06/1989, si adottano i **seguenti criteri di misurazione** per i requisiti sopra-esposti:

- **ALTEZZA PARAPETTO:** Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita l'affaccio (copertina, traversa inferiore infisso, eventuale corrimano o ringhiero) al piano di calpestio.
- **ALTEZZA PARAPETTO O CORRIMANO SCALE:** Distanza dal lembo superiore del parapetto o corrimano al piano di calpestio di un qualunque gradino, misurata in verticale in corrispondenza della parte anteriore del gradino stesso.
- **LUCE NETTA PORTA O PORTA-FINESTRA:** Larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90° se incernierata (larghezza utile di passaggio).
- **ALTEZZA MANIGLIA:** Distanza misurata in verticale dall'asse di rotazione della manopola, ovvero del lembo superiore del pomello, al piano di calpestio.
- **ALTEZZE APPARECCHI DI COMANDO, INTERRUITORI, PRESE, PULSANTI:** Distanza misurata in verticale dall'asse del dispositivo di comando al piano di calpestio.

Gli spazi minimi antistanti e retrostanti le porte interne di accesso ad ogni locale sono rappresentati in figura seguente, come da estratto del D.M. n. 236, **in funzione della direzione del percorso ipotizzabile per il disabile e in funzione dell'angolo di apertura (maggiore o uguale a 90°) della porta.**




Figura 1 - Spazi minimi antistanti e retrostanti le porte interne di accesso ad ogni locale, rif. art. 8.1.1 del D.M. n. 236 del 14/06/1989

Il requisito relativo **all'altezza massima 2,5 cm della soglia a pavimento di porte e portefinestre** (rif. Art. 8.1.2 D.M n. 236 del 14 giugno 1989), può essere soddisfatto ad esempio tramite l'impiego di **soglie ribassate o minimali**, oppure adottando sistemi privi di soglie a pavimento che tuttavia possono compromettere le performance di tenuta all'aria e all'acqua.

Il requisito relativo alle **finestre** per le quali **lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni**, (rif. Art. 8.1.3 D.M n. 236 del 14 giugno 1989), riteniamo possa essere soddisfatto, ad esempio, tramite l'impiego di profili con opportuna raggatura di arrotondamento dello spigolo vivo che potenzialmente può causare infortuni quando aperta, oppure tramite l'impiego di appositi accessori che coprono vertici/spigoli dell'anta della finestra (es. paraspigoli autoadesivi).

Relativamente al soddisfacimento del **requisito sulla pressione massima di 8 kg per la movimentazione dell'anta**, si rimanda alla **FAQ N. 20** del presente documento.



1.4 La documentazione da controllare e conservare

La Circolare AdE n. 17 del 26 giugno 2023 ha recentemente chiarito che, per gli interventi che accedono al Bonus Barriere Architettoniche 75% è necessario **conservare** la seguente documentazione:

- **Documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236**
[documento DA CONSERVARE che può essere approntato dal Costruttore di Serramenti oppure da un Tecnico Abilitato a seconda dei casi esposti al capitolo §0]
- **Autocertificazione attestante che l'ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile** in relazione ai massimali di detrazione complessivi esposti al capitolo 1 del presente documento, e ai massimali specifici esposti al capitolo 1.5 del presente documento.
[documento DA CONSERVARE. In assenza di specifiche indicazioni dall'AdE, UNICMI ritiene che questo che possa essere approntato dal Costruttore di Serramenti oppure da un Tecnico Abilitato a seconda dei casi esposti al capitolo 1.5 e Schema 1 del presente documento]
- **Fatture o ricevute fiscali** inerenti le spese sostenute per l'intervento che accede alla detrazione fiscale e la riconducibilità delle stesse agli interventi agevolabili. Nelle fatture, deve eventualmente essere presente indicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriale applicato, se previsto (vedere cap. 3 del presente documento).
- **Dichiarazione dell'Amministratore condominiale** che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione, unitamente a **copia della delibera assembleare** e della tabella millesimale di **ripartizione delle spese** o certificazione dell'amministrazione di condominio
In assenza di amministratore, **documentazione inerente la spesa sostenuta**.
- In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), **autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati** e indichi i **dati catastali delle unità immobiliari** facenti parte del condominio
- Ricevuta di spedizione della **comunicazione preventiva di inizio lavori all'ASL** competente se prevista *[ove previsto dalla normativa per l'intervento in questione]*

Il Contribuente che vuole accedere alle detrazioni fiscali del 75% deve **inoltre** essere in possesso e conservare questi documenti:

- **Verifica della congruità della spesa** [se prevista, cfr. §1.5 e Schema 1]
[documento DA CONSERVARE che può essere approntato dal Costruttore di Serramenti oppure da un Tecnico Abilitato a seconda dei casi esposti nello Schema 1 del presente documento]
- **Visto di conformità** *[ove previsto rif. § 1.5.1 e Schema 1]*
[documento DA CONSERVARE che deve essere approntato dai soggetti incaricati elencati al capitolo 1.5.1]
- **Contratto di cessione del credito e assenso del fornitore allo sconto in fattura (contratto di appalto, ordine, ecc.)** *[ove previsto]*
- **Fatture o ricevute fiscali** inerenti le spese sostenute per **prestazioni professionali** inerenti l'intervento *[eventuale]*
- **Dichiarazione del proprietario** di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del detentore dell'unità immobiliare oggetto di intervento *[eventuale]*
- **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del contribuente + relativi allegati**
[documento DA CONSERVARE che deve essere approntato dal Contribuente che intende detrarre le spese]
- **Attestazione di esecuzione con bonifico bancario** dei pagamenti delle spese fatturate



richiedi ad UNICMI
tecnica@unicmi.it

[novità] facsimile di **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da far sottoscrivere al cliente finale**, da personalizzare, aggiornati a Settembre 2023

A seguito dei recenti confronti tra UNICMI e l'AdE, è stato chiarito che - salvo future modifiche normative - **gli interventi di abbattimento barriere architettoniche agevolati al 75% che hanno al contempo caratteristiche di risparmio energetico, non devono essere comunicati ad ENEA.**

1.4.1 La documentazione attestante il rispetto dei requisiti tecnici previsti dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236

Come esplicitato al capitolo precedente e come consigliato da UNICMI con la precedente versione del presente documento, la Circolare AdE n. 17 del 26 giugno 2023 ha chiarito la **necessità di redigere apposita documentazione tecnica che attesti il rispetto dei requisiti tecnici del D.M. 14 giugno 1989, n. 236** in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

A seguito dei recenti confronti tra UNICMI e l'AdE, è stato chiarito che - poiché lo scopo di tale documento è quello di comprovare la sussistenza di precisi requisiti tecnici, il che presuppone il possesso di specifiche competenze in materia - **il rispetto del DM 236/1989 non può risultare da una dichiarazione di atto notorio del contribuente.**

L'AdE ha chiarito che è dunque **necessaria una relazione tecnica redatta dal serramentista o da un professionista abilitato.**

Sulla scorta dell'approccio del legislatore adottato con i precedenti bonus edilizi che accedevano a sconto in fattura/cessione del credito, UNICMI ritiene che tale relazione tecnica debba essere redatta **a cura del serramentista o, qualora sia previsto l'obbligo di tecnico abilitato ai fini della congruità delle spese, è cautelativo che essa sia redatta dal tecnico abilitato stesso.**

In tale documento è necessario dimostrare e documentare, a titolo esemplificativo:

- ↘ Illustrazione dello stato di fatto con **evidenza delle barriere architettoniche presenti** che si intendono eliminare con l'intervento. Ad esempio: documentazione fotografica, misurazioni e disegni grafici che attestino un'altezza delle maniglie dei serramenti esistenti non conformi a quanto previsto dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236.
- ↘ Illustrazione dello stato post-intervento che porta al superamento delle barriere architettoniche. Ad esempio: documentazione fotografica post-intervento, misurazioni, disegni grafici, prove in opera, certificati di laboratorio, che attestino che il nuovo serramento fornito rispetta **tutte le caratteristiche previste dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236.**

Quanto sopra esposto, dovrà essere contenuto in una dichiarazione del fornitore o del tecnico abilitato, attestante l'effettivo abbattimento delle barriere architettoniche. La dimostrazione del rispetto dei requisiti tecnici previsti dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 potrà avvenire ad esempio tramite documentazione fotografica, misurazioni pre e post-intervento, disegni, schede tecniche dei prodotti installati, certificati di laboratorio o prove in opera tramite dinamometro (ad esempio per la dimostrazione che l'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg – rif. **FAQ N. 20** del presente documento).



1.5 La verifica della congruità delle spese

Il "Decreto Prezzi" del MiTE e le prescrizioni contenute nella Legge di Bilancio 2022 **obbligano – in taluni casi specifici – a eseguire la verifica di congruità delle spese**. Anche se ad oggi manca un pronunciamento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate sul tema, riteniamo che in via cautelativa tale obbligo sia da ritenersi applicabile **anche nell'ambito Bonus Barriere Architettoniche 75%**, con alcune eccezioni di seguito esposte.

Limitatamente al caso di accesso alle opzioni di **sconto in fattura e cessione del credito** per interventi **non in edilizia libera** ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 380/2021 (T.U. edilizia), del D.M. 02/03/2018 (glossario di Edilizia Libera) e della normativa regionale, con **spesa sostenuta complessiva superiore ai 10'000 €:**

- ↘ **Obbligo di verifica di congruità delle spese** nell'ambito Bonus Barriere Architettoniche 75%;
- ↘ **Obbligo di avvalersi di un tecnico abilitato** ai fini della verifica di congruità delle spese e di redigere il **visto di conformità**: in questi specifici casi che vengono illustrati nello Schema 1, non è possibile avvalersi della dichiarazione sostitutiva del fornitore.


Qualora alcune voci di lavorazione siano superiori ai criteri di congruità delle spese di seguito esposti, sarà necessario scorporare le eccedenze dall'importo totalmente detraibile. La quota eccedente non potrà essere portata in detrazione.

Di seguito si schematizzano i casi in cui, **nell'ambito Bonus Barriere Architettoniche 75%**, la verifica di congruità delle spese può non essere redatta, quando deve essere redatta dal tecnico abilitato, e quando può essere redatta dal serramentista, da cui conseguono le due diverse modalità di verifica.

Si precisa che nel caso di detrazione diretta delle spese da parte del cliente, in attesa di pronunciamenti ufficiali sul tema da parte del legislatore, è interpretazione cautelativa da parte di UNICMI la necessità di redigere il documento che attesti la congruità delle spese in caso di interventi che comportano un risparmio energetico (flusso blu dello schema seguente).



Schema 1 – Bonus Barriere Architettoniche 75%: modalità di verifica di congruità delle spese per gli interventi di sostituzione dei serramenti





1.5.1 La verifica di congruità delle spese da parte del tecnico abilitato e l'obbligo di visto di conformità

Come si evince dalla Schema 1, nell'ambito **Bonus Barriere Architettoniche 75%** per gli interventi di **sostituzione di serramenti esistenti**, sono richiesti il **visto di conformità** e **l'asseverazione di congruità delle spese da parte del tecnico abilitato** per i seguenti casi:

- ↳ Accesso alle opzioni di **sconto in fattura e cessione del credito** per interventi **non in edilizia libera** ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 380/2021 (T.U. edilizia), del D.M. 02/03/2018 (glossario di Edilizia Libera) e della normativa regionale, con **spesa sostenuta complessiva superiore ai 10.000 €**.

Per **spesa complessiva**, ai fini della verifica del superamento del limite di 10.000 €, si intende la somma di tutte le fatture emesse e pagate in relazione a **tutte le opere eseguite nell'arco di vigenza dello stesso titolo abilitativo**. Vanno quindi considerate nella somma anche le spese che rientrano in bonus fiscali differenti (ad es. bonus casa e ecobonus) o che sono sostenute ed intestate a soggetti diversi.

Per "**edilizia libera**", ai fini della verifica di necessità di visto di conformità e asseverazione del tecnico, si intendono le opere classificate in edilizia libera ai sensi **dell'art. 6, D.P.R. 380/2021 (T.U. Edilizia)**, del **D.M. 02.03.2018 (Glossario edilizia libera)** e eventuale **normativa regionale**.

Per tutti gli altri casi di interventi di sostituzione di serramenti esistenti, nell'ambito **Bonus Barriere Architettoniche%**, non vige l'obbligo di visto di conformità e la congruità delle spese può essere redatta dal fornitore.

Il visto di conformità:



da chi deve essere rilasciato

dal soggetto che trasmette per via telematica le dichiarazioni relative all'accesso alla detrazione fiscale, quali:

- dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro
- dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF.

Il tecnico che rilascia il visto di conformità deve aver stipulato apposita polizza assicurativa della responsabilità civile conforme ai dettami legislativi vigenti in ambito detrazioni fiscali.



cosa attesta

- la presenza dei presupposti necessari per l'accesso alla detrazione fiscale
- la presenza dell'asseverazione del tecnico abilitato necessaria all'intervento
- la sottoscrizione da parte del tecnico abilitato che rilascia l'asseverazione tecnica di idonea polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle asseverazioni.

L'asseverazione del tecnico abilitato:



da chi deve essere rilasciata

da parte del tecnico abilitato e iscritto agli specifici ordini e collegi professionali.

Il tecnico che rilascia l'asseverazione tecnica deve aver stipulato apposita polizza assicurativa della responsabilità civile conforme ai dettami legislativi vigenti in ambito detrazioni fiscali, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle asseverazioni.



quando deve essere rilasciata

quando le spese sono già state sostenute (e quindi quando sono state emesse apposite fatture e pagamenti)
a lavori almeno iniziati
(non è necessario effettuare un SAL con una determinata percentuale a differenza di quanto accade per il Superbonus 110%)



cosa attesta

- la conformità dell'intervento ai requisiti tecnici richiesti per l'accesso alla detrazione;
 - la congruità della spesa dichiarata in relazione alla tipologia di intervento di cui ai prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l'edificio o i prezzi pubblicati dalla casa editrice DEI + verifica in relazione all'Allegato A del Decreto del MiTE c.d. Decreto Prezzi del 14 febbraio 2022 (quest'ultimo solo per le categorie di intervento contenute nell'Allegato A. Diversamente, si fa riferimento unicamente ai prezzi).
- Entrambe le verifiche (prezzi e Allegato A) devono essere soddisfatte. È possibile usare in modo "misto" diversi prezzi. L'analisi prezzi è consentita solo qualora la voce non sia presente in altri prezzi oppure se non è possibile equipararla a lavorazioni similari in essi presenti.

1.5.2 Modalità di verifica di congruità delle spese da parte del serramentista – L' Allegato A

I casi in cui, nell'ambito Bonus Barriere Architettoniche 75% per gli interventi di sostituzione di serramenti esistenti, **la congruità delle spese può essere eseguita dal Serramentista** (rif. Schema 1) nei casi di:

- ↳ detrazione diretta da parte del contribuente;
- ↳ sconto in fattura/cessione del credito in edilizia libera;
- ↳ sconto in fattura/cessione del credito con titolo edilizio e spesa complessiva inferiore a 10.000€;

e **purché non viga l'obbligo di asseverazione da parte del tecnico abilitato.**

da sapere

I massimali di costo riportati nel Decreto Prezzi del MiTE (cfr. **Tabella 1**) sono da intendersi come spese massime detraibili e non come costi massimi assoluti.

Infatti, qualora i costi sostenuti risultassero superiori a quelli massimi riportati in **Tabella 1**, la detrazione è comunque applicata nei limiti massimi individuati dal Decreto Prezzi del MiTE (cfr. **Tabella 1**). Ne consegue che in questi casi, non si perde il diritto alla detrazione, bensì la detrazione massima ammissibile sarà calcolata sulla base del prezzo/m² riportato in **Tabella 1**.

I massimali di costo riportati nel Decreto Prezzi del MiTE (cfr. **Tabella 1**) sono poi da mettere a sistema con il massimale di spesa detraibile già previsto per il Bonus Barriere Architettoniche 75%, indicati nel **capitolo 1**. Questo massimale di detrazione si intende invece onnicomprensivo di tutte le spese sostenute (inclusa posa in opera, spese professionali, IVA se detraibile per il soggetto che sostiene le spese).



Ad esempio, se le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti è congruo (inferiore o uguale) con i valori indicati nella Tabella dell'Allegato A (cfr. **Tabella 1** del presente documento), allora tale spesa - sommata a IVA, spese per prestazioni professionali, opere relative alla installazione, manodopera per la messa in opera, - formeranno la spesa complessiva su cui si applicherà l'aliquota del 75% nei limiti di spesa massima indicati nel **capitolo 1**.

esempio

Se invece la spesa sostenuta per la sostituzione dei serramenti è superiore a quello indicato nella Tabella dell'Allegato A (cfr. **Tabella 1** del presente documento), allora si prenderà in considerazione solo il valore massimo della **Tabella 1** moltiplicato per i m² di intervento (trascurando la parte eccedente che non potrà essere portata in detrazione), ad esso si sommerà l'IVA, spese per prestazioni professionali, opere relative alla installazione, manodopera per la messa in opera, e su di essi si calcolerà la detrazione del 75%, nei limiti di spesa massima indicati nel **capitolo 1**.

Nel caso in cui **l'intervento superi i massimali/m² stabiliti dal Decreto Prezzi del MiTE**, è necessario emettere **una fattura relativa all'importo effettivamente detraibile**, e quindi conforme ai massimali/m² stabiliti dal Decreto Prezzi del MiTE. Su questa prima fattura, corrispondendo all'importo effettivamente detraibile, sarà applicata la ritenuta d'acconto dell'8% e dovrà essere pagata tramite apposito bonifico parlante da parte del beneficiario delle detrazioni. Si emetterà poi una seconda fattura (ad es. fattura di saldo), relativa all'importo eccedente i massimali/m² e quindi non detraibile, che invece potrà essere pagata tramite bonifico ordinario, non dovendo applicare la ritenuta d'acconto dell'8%. In questo modo, è anche possibile scorporare la quota-parte di IVA detraibile (calcolata sui massimali/m² stabiliti dal Decreto Prezzi del MiTE).

La congruità delle spese dell'intervento dovrà far riferimento al "Decreto Prezzi" del MiTE, e quindi ai massimali di spesa a m² del relativo **Allegato A**, di cui alla **Tabella 1**.

In questa condizione la verifica **non prevede** il "doppio check" necessario in caso di tecnico abilitato (prezzari + Allegato A), ma **unicamente il controllo sull'Allegato A**. Non è quindi necessario confrontare le spese anche con i prezzari.

Tabella 1 – Massimali di costo per interventi di sostituzione di serramenti esistenti che intendono accedere al Bonus Barriere Architettoniche 75% (Allegato A al Decreto Prezzi MiTE)

Tipo di intervento		Spesa massima ammissibile
Zona climatica A, B e C	Serramento	660 €/m ²
		780 €/m ²
Zona climatica D, E, F	Serramento	780 €/m ²
		900 €/m ²
NOTA 2:	nella voce dei serramenti, si ritengono inclusi anche eventuali serramenti opachi (ad es. porte di ingresso blindate).	

I costi riportati in **Tabella 1** si riferiscono al **costo di tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell'intervento nel suo insieme, restando unicamente escluse:**



- ↘ **IVA;**
- ↘ **I costi della manodopera;**
- ↘ **I costi connessi alle opere provvisorie necessarie all'installazione o all'allestimento del cantiere** (ad es. i ponteggi, trabattelli, ecc.);
- ↘ **Costi della sicurezza;**
- ↘ **Altri costi accessori, quali:**
 - smaltimento e trasporto a discarica dei materiali rimossi per eseguire i lavori;
 - l'imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione,
 - l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi,
 - la tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori
- ↘ **Prestazioni professionali**, quali:
 - oneri per le prestazioni professionali connesse all'intervento (perizie, sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione)
 - le spese inerenti al rilascio dell'attestato di dichiarazione requisiti tecnici, al rilascio del visto di conformità, al rilascio delle asseverazioni e attestazioni necessarie all'accesso alle detrazioni.

Sono invece da ritenersi **inclusi nei costi esposti in Tabella 1**, ad esempio:

- ↘ il materiale per la fornitura del serramento, incluso di telaio;
- ↘ il materiale per la fornitura del controtelaio;
- ↘ il materiale per la fornitura di coprifili;
- ↘ ove previsto, il materiale per la fornitura della componentistica dell'impianto elettrico;
- ↘ UNICMI, sulla scorta dell'approccio esposto dal Legislatore, ritiene inclusi anche tutti i materiali utili per la posa in opera del serramento.

La **congruità delle voci escluse dai costi massimi specifici dell'Allegato A** dovrà essere verificata:

- ↘ **per l'IVA:** non sussistono massimali specifici. L'IVA dovrà essere calcolata in conformità alla normativa vigente, e potrà essere detratta solo dai soggetti per i quali l'IVA è un costo (quindi nei casi in cui l'IVA si somma all'imponibile).
- ↘ **Per le spese professionali:** potranno essere detratte fino ai massimali previsti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, ove applicabile.
- ↘ **Per i costi della manodopera, delle opere provvisorie, della sicurezza:** dovranno essere verificate in relazione ai prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l'edificio o i prezzi pubblicati dalla casa editrice DEI.

I massimali riportati in Tabella 1 si intendono sull'intero intervento e non sul singolo componente. Ne consegue che tale massimale è da verificare sulla spesa cumulativa (spesa media/m²), sommando i costi di tutti i serramenti oggetto di intervento e dividendoli per i m² totali di intervento.



1.6 Come effettuare i pagamenti

Per poter accedere alle detrazioni fiscali del Bonus Barriere Architettoniche è necessario che le **persone fisiche (IRPEF)** oppure i **condomini** effettuino i pagamenti a mezzo di apposito bonifico bancario o postale in cui sia ben evidenziato:

1. **Il numero e la data della fattura;**
2. **La causale del versamento;**
3. **Il codice fiscale del beneficiario della detrazione (e/o numero di partita iva);**
4. **Il codice fiscale oppure la partita iva del soggetto a cui favore è stato effettuato il bonifico;**
5. **Il riferimento alla legge.**



Se più persone sostengono le spese ed intendono detrarre in relazione allo stesso intervento le fatture – se uniche - devono essere cointestate

La maggior parte degli Istituti bancari ha moduli preposti ai fini delle detrazioni fiscali. È pertanto strettamente consigliato **rivolgersi agli sportelli bancari di fiducia segnalando la finalità del bonifico** e non procedere in forma autonoma.

aspetto fiscale

Esempio di causale da indicare sul bonifico bancario o postale:

Intervento di sostituzione di finestre esistenti in unità immobiliare in ... via ... [rif. Decreto Rilancio art. 119-ter - rif. Fattura n° ... del ... a favore di ... (P.IVA ...). Beneficiario della detrazione ... Cod. Fiscale

...



2 CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

Il Decreto Rilancio all'art. 121, così come modificato poi dalla Legge di Bilancio 2022, ha introdotto la possibilità, per il contribuente che sostiene le **spese agevolabili secondo il Bonus Barriere Architettoniche 75% dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025**, di usufruire in luogo delle detrazioni fiscali:

1. della cessione del credito d'imposta ad altri soggetti (*);
oppure
2. di usufruire di uno sconto sul corrispettivo dovuto (**), anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi. I fornitori recuperano lo sconto effettuato sotto forma di credito di imposta, che potrà a sua volta essere ceduto a terzi, ma con specifiche limitazioni di seguito descritte.

(*) Tale opzione, può essere fatta valere anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. In tal caso l'opzione si riferisce a tutte le rate residue.

(**) **Lo sconto praticato non riduce l'imponibile** ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa quale sconto praticato in applicazione dell'art. 121 del decreto-legge n.34 del 2020 (Decreto Rilancio).

Le due opzioni di sconto in fattura e cessione del credito sono contemplate indipendentemente dalla tipologia di edificio su cui si interviene (parti comuni di edifici condominiali, unità immobiliari di edifici condominiali, singole unità immobiliari, ecc.).



Lo sconto diretto in fattura così come la cessione del credito sono ad oggi un'opzione e non un obbligo per il fornitore/cessionario. In quanto tale, vanno adeguatamente concordate tra le parti (contribuente e fornitore): rimane facoltà del fornitore/cessionario accettare o rifiutare la proposta di sconto diretto in fattura/cessione del credito.

Il D.L. 13/2022 del 25 febbraio 2022, i cui effetti sono entrati **in vigore il 17 febbraio 2022**, ha introdotto **nuove regole per il trasferimento dei crediti** che sono di seguito schematizzate:

- ↳ Dopo la realizzazione dell'intervento che dà accesso alle detrazioni, **resta possibile effettuare una prima cessione del credito "libera"** secondo le due possibili modalità di seguito descritte:
 - **lo sconto in fattura con una successiva cessione (considerato come unica cessione)**
 - o, in alternativa, **una sola cessione diretta del credito a qualsiasi soggetto, senza particolari limitazioni.**
- ↳ Dopo la prima cessione (punti precedenti) e quindi a valle del primo trasferimento, **il credito potrà essere trasferito al massimo altre 3 volte** (l'aumento da 2 a 3 volte è stato introdotto dal DL 176/2022).
- ↳ Dopo la prima cessione (punti precedenti) e quindi a valle del primo trasferimento, **le 3 cessioni del credito successive sono possibili solo "in ambiente controllato"**, ossia **solo a favore di banche e intermediari** iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- ↳ È poi possibile anche **1 ulteriore cessione** ma solo da parte delle banche a tutti i propri correntisti dotati di partita IVA (soggetti esercenti attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca ovvero con la banca capogruppo).



- ↘ A partire **dal 1 maggio 2022**, una volta comunicata la prima opzione per la cessione del credito all'Agenzia delle Entrate, **il credito non potrà essere spaccettato e ceduto parzialmente nelle cessioni successive;**
- ↘ A partire **dal 1 maggio 2022**, al credito, per identificarlo, sarà attribuito un **codice identificativo univoco**, che dovrà essere indicato nelle comunicazioni di cessione. In questo modo, per chi voglia ricostruire i diversi passaggi, diventa più facile ricomporre la catena delle cessioni legate a quel credito.

Per ulteriori approfondimenti sulle condizioni e sugli aspetti procedurali sull'argomento si rimanda alla **Piattaforma "Cessione crediti" predisposta dall'Agenzia delle Entrate** ([link](#)) e alle eventuali successive disposizioni integrative ed esplicative emanate e si suggerisce di confrontarsi con esperti in materia fiscale (commercialisti, CAF).



3 INDICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DEL SETTORE EDILE AI FINI DELL'ACCESSO AL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

Come recentemente chiarito dalla *Circolare AdE n. 17 del 26 giugno 2023*, anche per il Bonus Barriere architettoniche, e nel caso di lavori edili **avviati dal 28 maggio 2022** di **importo complessivo superiore a 70.000 euro**, la detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che **applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali**, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (*articolo 1, comma 43-bis della legge di bilancio 2022*).

La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, **purché tale indicazione sia presente nell'atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa** [rif. [Circolare AdE n. 17 del 26 giugno 2023](#)].

Si ricorda infatti che come previsto anche per le altre detrazioni fiscali già in vigore, la conversione in legge del decreto Taglia prezzi (DL 21/2022), per i suddetti lavori, ha introdotto l'obbligo di indicare in fatture e negli atti di affidamento dei lavori che i lavori edilizi di cui all'allegato X al D.Lgs. n° 81 del 2008 (quindi sono esclusi i lavori regolati da appositi contratti collettivi di lavoro come, ad esempio, quelli consistenti nella posa in opera di serramenti che applicano il contratto metalmeccanico), sono eseguiti in **applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali**, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n° 81 del 2008.

La disposizione si applica agli interventi per i quali sono valide tutte le seguenti condizioni:

- Per interventi che accedono al **Superbonus 110%**, e il **Bonus del 75% per l'abbattimento delle barriere** architettoniche, **sia in caso di cessione del credito o di sconto in fattura**, sia in caso di **utilizzo in dichiarazione dei redditi**;
- Per interventi che accedono agli altri bonus edilizi ordinari cedibili (ad es. **Ecobonus 50%** e **Bonus Casa 50%**), **ma solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura**, restando quindi escluso il caso di fruizione diretta in dichiarazione dei redditi da parte del contribuente;
- Per lavori edili avviati **successivamente al 27 maggio 2022**. Fa fede, dunque, la data indicata nella pratica edilizia o, in caso di edilizia libera, la data di inizio lavori fisico indicata nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- Per lavori di **importo complessivo** (somma delle fatture di tutto l'intervento, non solo dei lavori edili) **superiore ai 70.000 €**. Quindi, ad esempio, la nuova disciplina si applica anche alla ristrutturazione di un appartamento che comprende: opere murarie per 50'000 € euro, sostituzione di serramenti per 20'000 € e opere impiantistiche idrauliche per 10'000 €. Anche se l'indicazione in fatture e affidamenti del contratto nazionale riguarderà soltanto le imprese edili.

In particolare, si può ritenere che, siano in possesso dei richiamati requisiti i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che hanno, a tutti gli effetti, sostituito i codici utilizzati in precedenza dall'INPS:

- F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016);
- F015;
- F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017).



È, comunque, **onere del committente dei lavori richiedere l'inserimento dell'indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l'inserimento**, in quanto l'omessa indicazione nell'atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.

Tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un **general contractor** ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto **di subappalto**. In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con un general contractor, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.

Si osserva inoltre che i commissionari dei lavori edili interessati dalla disciplina sono **unicamente quelli che**, in relazione all'esecuzione degli interventi agevolati, si **sono avvalsi di lavoratori dipendenti**. La norma, infatti, riferendosi a «datori di lavoro», esclude dall'applicazione della disciplina gli interventi eseguiti, senza l'impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell'attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

Si ricorda che, per finalità diverse dalla detraibilità delle spese, **resta fermo**, in ogni caso, **il rispetto delle previsioni in materia di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili**, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143, nonché **l'obbligo della verifica dell'idoneità tecnico professionale** di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81 del 2008.

Più in particolare, per quanto attiene alla verifica della congruità della manodopera impiegata, va richiamato l'obbligo per il committente, pubblico o privato, di richiedere all'impresa affidataria l'attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del citato D.M. n. 143 del 2021.

Il citato comma 43-bis stabilisce, altresì, che il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori stessi.

La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori - comunque obbligatoria ai sensi del richiamato comma 43-bis - non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell'atto di affidamento.

Qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria.

[rif. Circolare AdE 19/E del 27 maggio 202].

La Cnce (Commissione nazionale paritetica delle casse edili), con le FAQ recentemente pubblicate (8 febbraio 2023), ha chiarito nella FAQ n°9 che: **"l'attività di fornitura e posa in opera o la sola posa di serramenti effettuata da imprese che, in virtù dell'attività svolta in via principale e/o prevalente, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile, non sarà soggetta all'applicazione dell'istituto della congruità"**. Così, dunque, la Cnce rivisto la risposta alla (ex) FAQ n°2: *"Ai fini dell'applicazione dell'istituto della congruità della manodopera, il montaggio di serramenti deve essere considerata attività edile?"*.

Ricordiamo infatti che la Cnce (Commissione nazionale paritetica delle casse edili), con la (ex) FAQ n°2 pubblicata il 3 maggio 2022, aveva invece dichiarato che, *"laddove venga effettuata una fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad es. metalmeccanico), tale attività di posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non rileveranno ai fini dell'istituto della congruità della manodopera. Laddove, viceversa, il montaggio dei serramenti sia effettuato dall'impresa edile affidataria che abbia acquistato la fornitura, in tal caso l'attività di montaggio dei serramenti rientrerà nell'ambito dei lavori edili (cfr allegato X), con conseguente rilevanza della relativa manodopera ai fini dell'istituto della congruità e rilevando, altresì, il costo della fornitura del materiale (serramenti ricevuti dall'impresa non edile) nel costo dei*



lavori edili. Parimenti nel caso in cui l'impresa affidataria subappalti i lavori di montaggio dei serramenti ad altra impresa."

In sostanza, chi effettua lavori edili deve applicare uno dei contratti dell'edilizia e indicarlo in fatture e atti di affidamento. Mentre chi effettua lavori non edili, anche nell'ambito dello stesso cantiere, non ha questo obbligo. Se, ad esempio, per la realizzazione di un impianto l'impresa affidataria principale applica il contratto metalmeccanico non deve indicare nulla, ma nel caso in cui si rivolga a un subappaltatore per delle opere murarie, solo per questa parte di lavori scatterà l'obbligo di indicazione del contratto edile.



4 LE DOMANDE FREQUENTI (FAQ) SULLE DETRAZIONI FISCALI DEL 75% (BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE) PER GLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI

1. Una persona fisica che non possiede conto corrente bancario o postale può accedere alle detrazioni fiscali del Bonus Barriere Architettoniche 75%?

Le persone fisiche devono obbligatoriamente effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario o postale ai fini delle detrazioni fiscali del Bonus Barriere Architettoniche 75% per gli interventi edili. Alcuni istituti bancari permettono anche a quelli che non sono direttamente loro clienti di effettuare bonifici dai loro sportelli pagando in contanti, eventualmente applicando commissioni maggiori rispetto al bonifico effettuato da un conto corrente, oppure permettono di effettuare bonifici attraverso le carte di credito ricaricabili.

2. Viene operata dagli istituti bancari e postali una ritenuta sui bonifici effettuati da coloro che intendono beneficiare delle detrazioni del Bonus Barriere Architettoniche 75% per gli interventi edili?

Sì, per i bonifici effettuati dal 6 luglio 2011 le banche e le Poste Italiane operano una ritenuta del 8% sui bonifici effettuati da coloro che intendono accedere alle detrazioni fiscali del 75% (Bonus Barriere Architettoniche) ed anche per gli interventi edili (Bonus Casa) e di riqualificazione energetica (Ecobonus).

In questo caso il "sostituto di imposta", cioè il soggetto che opera la ritenuta e la versa all'erario, non è il committente dei lavori, ma le banche o le Poste alle quali arrivano i bonifici in accredito. Saranno dunque questi soggetti a dover rilasciare, a chiusura dell'anno fiscale, la certificazione della ritenuta effettuata.

La ritenuta (che verrà effettuata dalla banca o dalle Poste) incide esclusivamente sull'imponibile della fattura e non sull'IVA.

Dunque, rispetto al totale di ogni bonifico, il soggetto incaricato della ritenuta – il cosiddetto sostituto d'imposta – dovrà scorporare l'iva. Essendo diverse le aliquote a cui vanno assoggettati i diversi interventi, l'Agenzia delle Entrate indica che ci si debba sempre riferire all'aliquota più alta, e cioè al 22%.

Ogni bonifico verrà quindi sottoposto alla ritenuta dell'8% dopo lo scorporo di una IVA presunta del 22%, mediante la formula: $\text{totale del bonifico} / 122 * 100$.

esempio:

Fattura di € 2.000,00 + IVA 10%
Totale della fattura e del bonifico € 2.200,00.

La banca (sostituto d'imposta) scorpora il 22% dell'IVA presunta per determinare l'imponibile: $€ 2.200 / 122 * 100 = € 1.803,27$ e calcola la ritenuta del 8% su tale importo = € 144,26

Al fornitore verrà quindi accreditato l'importo di € 2.055,74 (= € 2.200,00 – € 144,26).

Nelle fatture dei fornitori e consulenti non deve comparire alcuna dicitura relativa alla ritenuta dell'8%. Gli istituti di credito e le Poste attuano automaticamente la ritenuta, mentre i soggetti che effettuano il bonifico non sono tenuti ad alcun adempimento.

Se il destinatario del bonifico è un fornitore non residente in Italia e, correlativamente, non dispone di un conto in Italia, la ritenuta d'acconto dell'8% non verrà applicata dagli istituti bancari.



3. Per accedere alle detrazioni fiscali del Bonus Barriere Architettoniche è necessario rispettare particolari limiti di trasmittanza termica dei serramenti?

Sì, a differenza però di quanto previsto per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus 50% e Superbonus 110%), per accedere alle detrazioni fiscali per gli interventi edili del Bonus Barriere Architettoniche 75%, è necessario rispettare **solamente il limite di trasmittanza** che si legge nel **Decreto Requisiti Minimi del 2015** ed eventuali leggi regionali che l'hanno recepito, in quanto le **disposizioni legislative che regolamentano le detrazioni fiscali** in questo caso non impongono alcun vincolo tecnico. Non sono quindi applicabili i limiti di trasmittanza termica U_w più severi previsti dal Decreto Requisiti del 6 agosto 2020 che invece si applicano solo per l'Ecobonus 50% e Superbonus 110%.

Si sottolinea infatti come, anche per l'accesso al Bonus Barriere Architettoniche 75% e indipendentemente dalla volontà del Contribuente di accedere a qualsivoglia agevolazione fiscale, rimangono gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative in materia di marcatura CE, risparmio energetico in edilizia nazionali e regionali in funzione del tipo di intervento.

La sostituzione dei serramenti è in prima battuta un intervento edile che rientra nell'ambito di applicazione del Decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015 e delle eventuali leggi regionali in materia di efficienza energetica che l'hanno recepito.

Ai sensi delle definizioni degli interventi edili riportate dal Decreto Requisiti Minimi, la sostituzione dei serramenti può rientrare negli interventi di ristrutturazione importante di primo e secondo livello oppure di riqualificazione energetica.

Per gli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello oppure di riqualificazione energetica il Decreto Requisiti Minimi prevede dei limiti di trasmittanza per i serramenti che dal 1° gennaio 2021 sono stati ulteriormente inaspriti (cfr. tabella seguente).

Limiti di trasmittanza termica applicabili a interventi di ristrutturazione importante di secondo livello e di riqualificazione energetica ai sensi del Decreto requisiti Minimi del 26 giugno 2015

zona climatica	Limiti di trasmittanza termica U_w (W/m ² K) dei serramenti nel loro complesso (telaio + vetratura) applicabili a interventi di ristrutturazione importante di secondo livello e di riqualificazione energetica, in vigore dal 1° gennaio 2021 sul territorio nazionale
A	$\leq 3,00$
B	$\leq 3,00$
C	$\leq 2,00$
D	$\leq 1,80$
E	$\leq 1,40$
F	$\leq 1,00$

Ne consegue che – nel caso in cui si accede al Bonus Barriere Architettoniche 75%, oppure se il Committente NON vuole accedere a nessun tipo di detrazione fiscale – sia sempre obbligatorio rispettare i limiti di isolamento termico per i serramenti previsti dal Decreto Requisiti Minimi in funzione del tipo di intervento edile in cui si configura la sostituzione dei serramenti.



4. La sostituzione di porte per interni ricade negli interventi che possono accedere alle detrazioni fiscali previste per il Bonus Barriere Architettoniche?

Si, a patto che i prodotti installati allo stato di fatto non siano conformi ai requisiti del [D.M. 236 del 14 giugno 1989](#), mentre a seguito dell'intervento esse devono rispettare tutti i requisiti previsti dal D.M. 236 del 14 giugno 1989.

5. Per accedere alle detrazioni fiscali del Bonus Barriere Architettoniche, è necessario rispettare i limiti di spesa a m² previsti dall'Allegato A del Decreto Prezzi del MiTE?

Non c'è ad oggi un pronunciamento ufficiale sul tema. In via cautelativa e a interpretazione della norma ad oggi cogente, UNICMI ritiene quanto segue: i massimali di spesa a m² riportati nell'Allegato A del Decreto Prezzi del MiTE si applicano, nell'ambito Bonus Barriere Architettoniche 75%, solo per i casi specifici in cui sono verificate tutte le seguenti condizioni (rif. Schema 1 del presente documento):

- non è previsto il tecnico asseveratore che verifica la congruità delle spese (e quindi, con riferimento allo Schema 1 del presente documento, è possibile che sia il serramentista a redigere la congruità delle spese);
- l'intervento comporta risparmio energetico;

Quando la congruità delle spese è eseguita dal fornitore, essa prevede unicamente il controllo sull'Allegato A, non è quindi necessario confrontare le spese anche con i prezziari. La congruità delle sole voci escluse dall'Allegato A dovrà essere verificata in relazione ai prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l'edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI. Trattasi delle seguenti voci:

- **I costi della manodopera;**
- **I costi connessi alle opere provvisorie necessarie all'installazione (ad es. i ponteggi, trabattelli, ecc.);**
- **Costi della sicurezza;**
- **Altri costi accessori**, quali smaltimento e trasporto a discarica dei materiali rimossi per eseguire i lavori;

Invece, quando nell'ambito Bonus Barriere Architettoniche 75% è previsto il tecnico asseveratore che esegue la verifica di congruità delle spese, essa viene attestata eseguendo un "doppio check": sia in riferimento al nuovo **Allegato A** del Decreto Prezzi del MiTE, sia in riferimento **ai prezziari** predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l'edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

In caso di mancanza della voce di intervento in tutti i prezziari (regionali, camere di commercio, DEI), è possibile comporre il prezzo in modo analitico (analisi prezzi) redigendo un'apposita relazione firmata, da allegare all'asseverazione tecnica. Tuttavia, prima di ricorrere a tale analisi, è necessario verificare che la voce non sia presente in altri prezziari oppure che non possa essere equiparata a lavorazioni similari in essi presenti.

6. Si perdono le detrazioni fiscali del 75% nel caso di cessazione del contratto di locazione o comodato d'uso durante il periodo di godimento dell'immobile?

Nel caso di cessazione del contratto di locazione o comodato il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario.

7. **[novità]** Come si devono comportare due coniugi comproprietari intendano beneficiare entrambi delle detrazioni fiscali del 75% ?

Le fatture - se uniche - devono essere intestate ad entrambi e pertanto in esse devono comparire entrambi i codici fiscali. Se non si specifica nulla in fattura, si dà per scontato che le spese vengano detratte al 50%. Se invece le spese vengono sostenute dai coniugi in percentuale diversa dal 50% in fattura deve essere specificato l'importo di competenza di ciascuno (anche come nota a calce in fattura).



La recente circolare dell'AdE n. 17 del 26 giugno 2023, ha chiarito che, qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a **colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura**, nella misura in cui **abbia sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti.**

A tal fine, è necessario che i **documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale.**

Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d'imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.1, e Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 2.1).

Al fine di individuare il soggetto avente diritto alla detrazione, si riporta di seguito uno schema esemplificativo delle possibili situazioni che potrebbero verificarsi:



Per eventuali ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo completo della circolare dell'AdE n. 17 del 26 giugno 2023 ([link](#)), con specifico riferimento a pag. 24, 25, 26.

8. Nel caso di incompletezza dei dati sul bonifico si perdono le detrazioni fiscali?

NO, in linea generale bisogna tenere in considerazione che le detrazioni non si perdono ma in caso di errori eventualmente possono essere decurtate in proporzione al livello di gravità discrezionalmente attribuito dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso specifico la **Risoluzione n°300/E del 15/07/2008 dell'Agenzia delle Entrate** specifica che l'incompletezza dei dati esposti nel bonifico può essere colmata dalla coincidenza degli elementi posti a base dello stesso. Ciò significa che all'atto pratico quello che conta è che ci sia garanzia dell'avvenuto pagamento e che ci sia coincidenza tra il soggetto ordinante il bonifico bancario ed il soggetto beneficiario.



In sintesi, in tutti i casi di controllo delle dichiarazioni dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, è importante poter dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra il versamento effettuato, l'emissione della fattura e l'esecuzione dei lavori.

A tale scopo può essere utile una dichiarazione del beneficiario del bonifico in cui attesta di aver percepito tale importo in relazione alla specifica fattura emessa.

9. Come devono essere gestiti eventuali sconti o abbuoni riconosciuti successivamente all'intervento?

In caso di sconti o abbuoni riconosciuti il contribuente ha l'obbligo di assoggettare a tassazione separata le somme ricevute a tale titolo e per le quali in anni precedenti ha fruito della detrazione. Pertanto, eventuali rimborsi dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui sono stati ricevuti.

10. Quali sono le novità in merito alla responsabilità a carico dei soggetti coinvolti nella cessione del credito, introdotte dal D.L. Aiuti-bis e aggiornate secondo il Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11?

L'art. 121 del D.L. 34/2020 regola le responsabilità a carico dei soggetti coinvolti nel caso di **illegittima fruizione del bonus fiscale o di violazione nell'utilizzo del credito d'imposta**.

In particolare, nel distinguere i profili di responsabilità tra beneficiario originario (per l'effettiva spettanza del bonus) e cessionario o fornitore (per il corretto utilizzo del credito d'imposta), la medesima disposizione prevede anche un'ipotesi di **"responsabilità solidale"**, tra cedente e fornitore che pratica lo sconto o cessionario del credito, nel caso di "concorso in violazione" che, a seguito dell'intervento del D.L. Aiuti-bis, è stato limitato alle sole ipotesi di dolo o colpa grave.

Pertanto, la **nuova disciplina del concorso in violazione prevede** che:

1. la **responsabilità solidale del cessionario è limitata all'ipotesi di concorso in violazione con dolo o colpa grave** (e non più al semplice concorso in violazione). Il dolo o la colpa dovrebbero essere dimostrati dall'ente accertatore;
2. le **modifiche normative** hanno **effetto** per i **crediti fiscali derivanti sia da Superbonus**, la cui disciplina già prevedeva l'acquisizione del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità dei costi, **sia dai bonus edilizi ordinari**;
3. **per i bonus edilizi ordinari**, la novità si applica, con modalità diverse, a seconda che i crediti siano sorti prima o dopo il 12 novembre 2021 (data a decorrere dalla quale anche per i bonus ordinari sono stati introdotti il visto di conformità e l'asseverazione della congruità dei costi):
 - **per i crediti sorti dal 12 novembre 2021** per i quali sono stati rilasciati il visto di conformità e l'asseverazione della congruità dei costi, la limitazione della responsabilità solidale del cessionario al solo dolo o colpa grave opera in via automatica;
 - **per i crediti sorti prima del 12 novembre 2021**, questo automatismo non opera, ma la responsabilità solidale è addebitata anche senza dolo o colpa grave. In ogni caso, anche per questi crediti viene ammessa, solo per il **fornitore che ha applicato lo sconto**, la possibilità di **acquisire "ora per allora" il visto di conformità e la congruità dei costi**, al fine di limitare la responsabilità del successivo cessionario del credito alla sola ipotesi di concorso in violazione con dolo o colpa grave. Quindi, la responsabilità senza dolo o colpa grave continua ad operare in tutti gli altri casi (cessionari privati o banche).

Si rimanda alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 6 ottobre 2022 per ulteriori approfondimenti sul tema.

Il DL 11/2023 introduce una **lista di documenti** che, in mancanza dei requisiti, **escludono gli acquirenti dei crediti del superbonus e dei bonus edilizi minori dalla responsabilità**.

Alla luce delle ultime novità introdotte dal 17 febbraio 2023, il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito e che hanno tutta la documentazione dettagliata e richiesta dal DL, sono **sollevati dalla responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione** anche nel caso in cui manchino i presupposti per la costituzione del credito. I documenti richiesti sono:



- titolo edilizio abilitativo degli interventi, ad esempio la CILAS, oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel caso di interventi in regime di edilizia libera (deve essere indicata la data di inizio dei lavori);
- notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, la ASL, o eventuale dichiarazione sostitutiva se la prima non è dovuta;
- visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi o domanda di accatastamento;
- fatture, ricevute o altri documenti per provare le spese sostenute;
- asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese;
- delibera condominiale nel caso di interventi su parti comuni di condomini;
- nel caso di interventi di efficientamento, l'APE, l'attestato di prestazione energetica;
- visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;
- attestazione sul rispetto degli obblighi dell'antiriciclaggio.

11. **[novità]** È ammesso alla detrazione fiscale di Bonus Barriere Architettoniche 75% l'intervento di motorizzazione serramenti/chiusure oscuranti/schermature solari esistenti?

La motorizzazione dei manufatti serramentistici può facilmente risolvere e rendere soddisfatto il requisito del DM 236/1989 che prevede che "l'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg".

Si premette che la legge che ha introdotto l'agevolazione del 75%, così come la Guida AdE "Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità", Edizione febbraio 2023, fanno rientrare tra gli interventi detraibili:

1. interventi atti a **rimuovere barriere architettoniche esistenti**, nel rispetto dei requisiti previsti dal [D.M. 236 del 14 giugno 1989](#).
2. interventi di **automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari** funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito [rif. Guida AdE "Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità", Edizione febbraio 2023].

A seguito di recenti confronti tra UNICMI e l'AdE, è stato chiarito espressamente che **anche l'automazione degli infissi può usufruire dell'agevolazione 75% se anch'essa funzionale all'abbattimento delle barriere architettoniche**.

Anche alla luce dei recenti confronti tra UNICMI e l'AdE, sono detraibili i seguenti interventi di motorizzazione di manufatti serramentistici:

- ↳ **Sostituzione di serramenti esistenti non conformi al DM del 14 giugno 1989 n. 236 con nuovi serramenti conformi e motorizzati:** in questo scenario è detraibile al 75% sia il nuovo serramento installato sia la relativa motorizzazione. La spesa sostenuta per il nuovo serramento installato è ovviamente detraibile se sono soddisfatti anche tutti i requisiti tecnici esposti al capitolo 1.3.
- ↳ **Sostituzione di chiusure oscuranti / schermature solari esistenti:** è detraibile al 75% la spesa sostenuta unicamente per la motorizzazione del manufatto di nuova fornitura. Invece, la spesa sostenuta per la fornitura della nuova chiusura oscurante /schermatura solare, non è detraibile, in quanto trattasi di manufatti non trattati dal DM 236/1989. La motorizzazione di tali manufatti invece rientra nel punto 2) dell'elenco puntato sopra-riportato, espressamente ammessi a detrazione.
- ↳ **Sola motorizzazione di chiusure oscuranti / schermature solari esistenti:** la spesa sostenuta per l'intervento di motorizzazione (fornitura e installazione del motore, collegamenti elettrici, ecc.) sono interamente detraibili al 75%.



12. Per poter accedere alle detrazioni fiscali di Bonus Barriere Architettoniche 75% è necessaria la presenza di un disabile nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto di lavori?

NO, la detrazione spetta anche se l'intervento, finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di disabili o over 65 nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto di lavori. [rif. [Circolare n7 25 giugno 2021](#)]

13. [novità] È possibile accedere alle detrazioni fiscali di Bonus Barriere Architettoniche 75% con un intervento singolo oppure bisogna adeguare tutta l'unità immobiliare o tutto l'edificio oggetto di lavori ai requisiti del D.M 236 del 14 giugno 1989?

A seguito dei recenti confronti tra UNICMI e l'AdE, è stato chiarito che è possibile beneficiare della detrazione **anche del solo intervento di sostituzione dei serramenti esterni ed interni**, senza ulteriori lavori per l'abbattimento di altre barriere architettoniche, purché si rispettino i requisiti previsti dal D.M. del 14 giugno 1989 n. 236 in materia di barriere architettoniche.

Ad esempio, è stato confermato che l'intervento di sostituzione di serramenti esistenti interni a una singola unità immobiliare sita in condominio, può beneficiare della detrazione anche se nelle parti comuni condominiali non vengono eliminate le barriere architettoniche esistenti che impedirebbero al disabile di accedere all'unità immobiliare oggetto di intervento (es. assenza di ascensori/servoscala nel vano scala condominiale).

14. [novità] In caso di sostituzione serramenti che separano un ambiente riscaldato dall'esterno/ambiente non riscaldato è necessario l'invio della pratica ENEA?

NO. A seguito dei recenti confronti tra UNICMI e l'AdE, è stato chiarito che - salvo future modifiche normative - gli interventi di abbattimento barriere architettoniche agevolati al 75% che hanno al contempo caratteristiche di risparmio energetico, non devono essere comunicati ad ENEA.

15. [novità] È previsto un regime di IVA agevolato per gli interventi inerenti al superamento delle barriere architettoniche, anche eventualmente in assenza di un disabile nell'immobile?

SÌ. In taluni casi è previsto un regime di IVA agevolato al 4%, anche per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Nello specifico, il regime di IVA agevolato al 4% di cui al punto n. 31 e n.41-ter della Tabella A parte II allegata al Dpr 633/1972 è previsto nei seguenti casi:

↳ Limitatamente ai **contratti di appalto** e **all'acquisto di beni**.

- Tra i **contratti di appalto** che godono dell'IVA ridotta al 4% vi sono: (rif. punto n.41-ter della Tabella A parte II allegata al Dpr 633/1972) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche. Nel caso di interventi di sostituzione di serramenti quindi, l'intervento sugli infissi si deve configurare come **"contratto di appalto"** e non come "cessione con posa in opera".

In alcuni casi il confine tra cessione con posa in opera e appalto è assai labile. Il criterio per qualificare un'operazione come cessione di beni con posa in opera piuttosto che come prestazione di servizi risiede nella prevalenza dell'obbligazione di "dare" rispetto al "facere".

Per la definizione e distinzione tra "cessione con posa in opera" e "prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto" è di riferimento la Circolare AdE n. 37 del 22 dicembre 2015 che stabilisce che:

"La distinzione tra cessione con posa in opera e prestazione di servizi dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle"



parti. In sostanza, **quando lo scopo principale è rappresentato dalla cessione di un bene e l'esecuzione dell'opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile quale cessione con posa in opera** [ndr: caso tipico della fornitura con posa di serramenti].

In particolare, la risoluzione n. 220/E del 10 agosto 2007 ha chiarito che, nelle ipotesi in cui siano poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, per stabilire se sia prevalente l'obbligazione di dare o quella di fare, occorrerà fare riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti.

In linea di principio, quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e l'esecuzione dell'opera sia esclusivamente diretta a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è senz'altro qualificabile quale cessione con posa in opera.

Al contrario, se la volontà contrattuale è quella di addivenire ad un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale."

La stessa agenzia delle entrate, nell'ambito di chiarimenti sul regime del reverse charge, ha stabilito che la **fornitura con posa in opera di serramenti, qualora l'assuntore dei lavori ne sia il fabbricante o il commerciante abituale, è considerata cessioni di beni con posa in opera** (R.M. 5.7.76 n. 360009).

In conclusione, per far rientrare la fornitura con posa di serramenti nella casistica dei "contratti d'appalto" è necessario che vi siano altre prestazioni di servizi correlate, oltre alla mera posa in opera dei serramenti forniti.

Diversamente, se il contratto d'appalto si limita a prevedere che l'impresa eseguirà la sola attività di fornitura e posa in opera di serramenti, potrebbe essere più agevolmente contestato che trattasi di un contratto di appalto di lavori. Infatti, ciò che rileva ai fini della qualificazione del contratto, non è tanto il "titolo" del contratto stesso, ma le prestazioni che in esso sono dedotte

- Tra l'**acquisto di beni** che godono dell'IVA ridotta al 4% vi sono: poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie (rif. punto n. 31 della Tabella A parte II allegata al Dpr 633/1972).

↳ Il contratto di appalto o l'acquisto di beni devono essere specificatamente **finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche** che rispettino i requisiti del D.M. 236/1989. Questo significa che, se in fattura sono indicati oltre agli interventi di superamento delle barriere architettoniche, anche **ulteriori lavori e prestazioni non direttamente finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche** (ad es. rifacimento del pavimento interno all'unità immobiliare, il rifacimento del tetto, ecc.), **l'IVA al 4% è applicabile unicamente in riferimento alla prima tipologia di intervento (superamento barriere architettoniche)**, e a tutte le opere direttamente correlate e necessarie per completare l'intervento stesso.

Per le altre tipologie di lavori, se realizzati su immobili per uso abitativo si potrà applicare l'IVA al 10% se sono rispettati i requisiti specifici di tale aliquota IVA. Per il riconoscimento dell'IVA al 4% è perciò necessario che il **contratto riporti in maniera distinta tipologia di lavori e IVA applicabile**.

Se questa distinzione non è stata fatta contrattualmente, è necessario che venga comunque riportata in fattura. Ad esempio, se l'intervento prevede l'installazione di un ascensore interno e anche il rifacimento del tetto, il costo della manodopera relativa all'installazione dell'ascensore andrà indicato separatamente ai fini dell'applicazione dell'IVA al 4%, mentre il costo per i lavori edili che non riguardano le barriere architettoniche sconteranno l'IVA al 10%.

Se manca questa distinzione, invece, tutto il corrispettivo della fattura deve necessariamente essere assoggettato all'aliquota più elevata prevista per le singole prestazioni.



- **Anche se nell'immobile non risiede un disabile.** L'aliquota Iva ridotta 4% per interventi di abbattimento barriere architettoniche realizzati mediante contratti di appalto è prevista "in senso oggettivo", ovvero se e in quanto siano rispettati i requisiti tecnici del DM 236/1989, a prescindere dalla presenza nell'immobile di persone con disabilità. Si veda a riguardo ad esempio la Risposta AdE ad interpello n.3/2020 e risoluzione dell'AdE n. 70/2012.
- **Quando è applicabile l'aliquota al 4%, essa si applica senza alcun riferimento alla particolare disciplina dei "beni significativi"** (rif. DM 29.12.1999 e rif. Circolare 15/2018). Non è dunque necessario dividere la parte della fornitura del bene significativo con aliquota al 10% e parte al 22%, come invece avviene in alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, ma è possibile assoggettare l'intera voce di fornitura dei serramenti al 4%. Si veda al riguardo il punto 1 della Risposta ad istanza di consulenza giuridica n.18/2019, pubblicata sul sito internet Agenzia Entrate.

Per eventuali ulteriori approfondimenti e/o casi specifici, si rimanda – oltre che ai consulenti fiscali in materia - ai seguenti documenti di prassi:

- Guida dell'Agenzia delle Entrate "*Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità*" (alla data di pubblicazione del presente documento è di riferimento l'edizione di febbraio 2023), a capitolo di pag. 24 in poi;
- Risoluzione dell'AdE n. 70/2012;
- Circolare AdE n. 37 del 22 dicembre;
- Risposta AdE ad interpello n.3/2020;
- Risposta ad istanza di consulenza giuridica n.18/2019;
- DM 29.12.1999 e Circolare AdE n. 15/2018.

16. Cosa accade in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le spese?

In assenza di specifiche disposizioni, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese [rif. [Circolare AdE n.17 del 26 giugno 2023](#)].

17. È possibile trasferire la detrazione in caso di cessione dell'immobile?

La detrazione non si trasferisce in caso di cessione dell'immobile oggetto di intervento in quanto, in tale caso il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate [rif. [Circolare AdE n.17 del 26 giugno 2023](#)].

18. Nel 2021 ho avviato un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche per le cui spese, sostenute in tale anno, ho fruito della detrazione del 50% nell'ambito del bonus casa. Posso usufruire della detrazione del 75% per le rimanenti spese dello stesso intervento che ho sostenuto nel 2022?

In applicazione dei principi generali, per le spese sostenute nel 2022 è possibile fruire della detrazione del 75% anche in presenza di un intervento iniziato nel 2021 per le cui spese, sostenute in tale anno, si è fruito della detrazione del 50 per cento prevista dall'articolo 16-bis del TUIR oppure del Superbonus (in quanto intervento "trainato" effettuato congiuntamente ad interventi "trainanti" di efficienza energetica o antisismici).

Ciò implica, ad esempio, che, con riferimento alle spese sostenute nel 2022, per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, già avviati in anni precedenti (in vigore del Superbonus) congiuntamente ad interventi "trainanti" di efficientamento energetico, è possibile, alternativamente:

- continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di euro 96.000 (per effetto del richiamo all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR), comprensivo anche delle spese sostenute negli anni precedenti per il medesimo intervento "trainato";
- fruire della detrazione di cui all'articolo 119-ter del medesimo decreto Rilancio prevista nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e, comunque, nel limite di euro 50.000.

[rif. [Circolare AdE n.17 del 26 giugno 2023](#)].





19. Ai sensi del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989, ci sono differenze di prescrizioni tecniche in merito all'altezza delle maniglie di porte di accesso alle unità immobiliari, rispetto a quanto previsto per gli infissi esterni in generale?

Sì. Il D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 prevede altezze delle maniglie differenti a seconda che si tratti di "**porte di accesso di ogni unità ambientale**" oppure di "**porte, finestre e porte-finestre**" esterne.

↳ Le **porte di accesso di ogni unità ambientale** fanno riferimento al punto 4.1.1 del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 e le relative specifiche tecniche sono esposte al punto 8.1.1 del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989.

Per questi elementi, **l'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).**

↳ Gli **infissi esterni quali porte, finestre e porte-finestre**, fanno riferimento al punto 4.1.3 del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 e le relative specifiche tecniche sono esposte al punto 8.1.3 del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989.

Per questi elementi, **l'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm.**

20. Ai sensi del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989, come si dimostra il soddisfacimento del requisito tecnico su porte e infissi esterni "*l'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg*" ?

Il D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 prevede, sia per "porte di accesso di ogni unità ambientale" sia per "porte, finestre e porte-finestre" esterne, che: "*l'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg*".

Si ritiene che questo requisito – da rispettare in relazione a tutti i diversi movimenti previsti per l'anta (battente, vasistas, anta-ribalta, ecc.) - possa essere dimostrato in relazione alla norma di prodotto di serramenti e porte esterne (la UNI EN 14351-1) che al capitolo relativo alle "Forze di azionamento" prevede che:

"Forze di azionamento:

Le finestre azionabili manualmente devono essere sottoposte a prova in conformità alla EN 12046-1. I risultati devono essere espressi in conformità alla EN 13115.

Le porte esterne pedonali azionabili manualmente devono essere sottoposte a prova in conformità alla EN 12046-2. I risultati devono essere espressi in conformità alla EN 12217."

Le succitate norme tecniche EN 13115 e EN 12217 specificano cosa si intende per "sforzo di manovra": "*forze e/o coppie di apertura/chiusura della porta e di innesto/rilascio e blocco/sblocco degli accessori per serramenti utilizzando una chiave o maniglia*".

Il requisito di 8 kg, dunque, è da intendersi come:

↳ Forza necessaria per iniziare il movimento dell'anta, in fase di chiusura e apertura del serramento, espressa in Newton;

↳ Forza massima (in Newton) oppure coppia massima (in Newton*metro) per l'azionamento manuale (in apertura e chiusura) degli accessori del serramento.

Le norme di classificazione (EN 13115 per le finestre e EN 12217 per le porte) forniscono classi differenti (ad esempio per le porte le classi sono 5) in funzione dello sforzo di manovra registrato durante le prove.

Il rispetto del requisito del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 in relazione alla "*pressione non superiore a 8 kg*", potrà essere dimostrata:



- ↘ Tramite prove di laboratorio che attestino gli sforzi di manovra inferiori agli 8 kg secondo le seguenti norme:
 - Per finestre: prove secondo EN 12046-1 e classificazione dei risultati secondo EN 13115.
 - Per porte: prove secondo EN 12046-2 e classificazione dei risultati secondo EN 12217.

Oppure, in alternativa,

- ↘ Prove in sito tramite dinamometro, che dimostrino il rispetto dello sforzo di manovra massimo di 8 kg e redazione di apposita documentazione che ne attesti il superamento (ad esempio: dichiarazione redatta dal soggetto che ha eseguito la prova, attestante che lo sforzo di manovra risultante dalle prove eseguite in cantiere non superano gli 8 kg come richiesto dal D.M. 236/1989) e/o report della prova eseguita in opera che attesti il superamento della prova.

21. **[novità]** La documentazione tecnica che attesti il rispetto dei requisiti tecnici del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, necessaria per l'accesso alla detrazione del 75%, può essere redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal cliente (contribuente) finale?

A seguito dei recenti confronti tra UNICMI e l'AdE, è stato chiarito che - poiché lo scopo della relazione tecnica attestante il rispetto dei requisiti tecnici del DM 236/1989 è quello di comprovare la sussistenza di precisi requisiti tecnici, il che presuppone il possesso di specifiche competenze in materia - **il rispetto del DM 236/1989 non può risultare da una dichiarazione di atto notorio del contribuente.**

L'AdE ha chiarito che è dunque **necessaria una relazione tecnica redatta dal serramentista o da un professionista abilitato.** Per i casi in cui è obbligatorio il coinvolgimento del tecnico abilitato, si rimanda allo **Schema 1** del presente documento.



UNICMI

Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti
Via S.G.B de La Salle, 4/4a - 20132 Milano - Telefono 023192061 - Fax 0231920632
unicmi@unicmi.it - www.unicmi.it